



# Comune di Apiro

Provincia di Macerata

DISTRETTO RURALE  
DI QUALITÀ



## VERBALE DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 7 DEL 13-03-23

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 21:00, in modalità mista - sede comunale (biblioteca comunale) e videoconferenza.

Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio 2020, n. 38, sulla piattaforma "Zoom" e con trasmissione in diretta sul portale "Civicam"

Si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione Ordinaria, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, proposta di delibera Consiliare numero 7 del 17-02-2023 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

<b>Scuppa Ubaldo</b>	<b>Presente</b>	<b>LUCHETTI RICCARDO</b>	<b>Presente</b>
<b>Barbetta Anna Maria</b>	<b>Presente</b>	<b>TOMASSONI GIOVANNI BATTISTA</b>	<b>Presente</b>
<b>BONCI CADIO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>	<b>PIERSIGILLI SPARAPANI GABRIELE MARIA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>CICILIANI MONIA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>	<b>ROMAGNOLI STEFANO</b>	<b>Presente</b>
<b>NOVELLI SETTIMIO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>	<b>MASSACCESI MARCO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>SIMONCINI CRISTIANA</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[ 0] Presenti n.[ 11]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario il Dott. Fabio Trojani

Assume la presidenza IL DOTT. RICCARDO LUCHETTI

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a

discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, proposta di delibera Consiliare numero 7 del 17-02-2023 previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Barbetta Anna Maria  
ROMAGNOLI STEFANO  
NOVELLI SETTIMIO

Illustra la Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile dando conto delle aliquote e dell'entrata stimata. Comunica che le aliquote saranno in vigore con decorrenza dall'01/01/2023.

Non ci sono interventi, per cui il Presidente invita alla votazione per appello nominale da parte del Segretario Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il combinato disposto dei commi 738 e 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica («IUC») limitatamente alle regole riguardanti «IMU» e «TASI», fermo restando quelle riguardanti la «TARI»;
- i commi da 739 a 747 del citato articolo 1 hanno definito le modalità di applicazione della nuova «IMU»;
- i successivi commi da 748 a 755 recano la disciplina delle aliquote e delle detrazioni del tributo di specie come di seguito specificato:
  - ⇒ l'aliquota di base per l'*abitazione principale, classificata nelle categorie catastali «A/1», «A/8» e «A/9»* e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 748);
  - ⇒ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare *adibita ad abitazione principale*, come classificata a termini del comma 748 e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cfr. comma 749);
  - ⇒ l'aliquota di base per i *fabbricati rurali ad uso strumentale* di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (cfr. comma 750);
  - ⇒ fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita*, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 751);
  - ⇒ l'aliquota di base per i *terreni agricoli* è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 752);
  - ⇒ per gli *immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale «D»* l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento (cfr. comma 753);

- ⇒ per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (cfr. comma 754);
- ⇒ a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento (cfr. comma 755);

**RICHIAMATE**, a tale proposito, le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- ⇒ n. 44 del 28 settembre 2020, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova «*IMU - Imposta Municipale Propria*»;
- ⇒ n. 45 del 28 settembre 2020, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta di specie e la detrazione nelle misure di cui al prospetto che segue:

<b>tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e pertinenze	<b>0,60%</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>
beni merce - realizzati da imprese edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	<b>0,10%</b>
per tutte le altre tipologie di immobili	<b>1,11%</b>
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono 200,00 € secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019;	

- ⇒ n. 3 del 7 marzo 2022, con la quale è stato stabilito:
  - ✓ di avvalersi, ricorrendone le condizioni, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 755, della legge n. 160/2020 confermando nella misura dell'1,11 per cento l'aliquota massima dell'*Imposta Municipale Propria* («*IMU*») di cui al comma 754 del medesimo articolo 1, quindi entro il limite dell'1,14 per cento;
  - ✓ di confermare, per l'anno 2022, le aliquote per l'applicazione dell'*Imposta Municipale Propria* («*IMU*») nelle misure in vigore per l'anno 2021;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione delle aliquote e la detrazione dell'imposta in oggetto da applicarsi per l'anno 2023;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale;

*«Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO, a tale riguardo, che:

- ✓ il decreto del Ministero dell'interno in data 13 dicembre 2022 ha differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e, contestualmente, è stato autorizzato, fino a tale data, il ricorso all'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
- ✓ l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha fissato il termine di specie al 30 aprile 2023;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd «beni merce»), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 10 febbraio 2023, a termini della quale l'Organo stesso in quanto preposto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio 2023-2025, ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2023 le aliquote e la detrazione dell'imposta di specie nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2022 per un gettito complessivo stimato in € 435.000,00 al netto della quota posta a carico del Comune per il finanziamento del «fondo di solidarietà comunale»;

RAVVISATA pertanto l'opportunità, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e assicurare per l'anno 2023 la copertura sufficiente a garantire ai cittadini lo standard dei servizi come reso negli anni precedenti, di uniformarsi alla proposta dell'Organo esecutivo confermando, conseguentemente, per l'anno 2023, le aliquote e la detrazione come determinate per l'anno 2022, con esclusione dell'aliquota riferita ai cosiddetti «immobili merce» che, come sopra specificato, dall'anno 2022 sono esentati dal tributo di specie ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge n. 160/2019;

VISTI:

- ⇒ il comma 756 della legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 29 giugno 2020;
- ⇒ il comma 757 della legge n. 160/2019 che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel «Portale del federalismo fiscale» che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui

al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa in assenza del quale il provvedimento è privo di efficacia;

VISTA, a tale proposito, la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020, relativa al prospetto delle aliquote di cui ai richiamati commi 756, 757 e 767 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, a oggi non intervenuta, la trasmissione della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

APPURATO, a tale proposito, che in forza del combinato disposto del comma 767 della legge n. 160/2019 e dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il termine perentorio entro cui deve essere effettuato detto invio è il 14 ottobre 2022;

VISTO l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza all'adozione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 8;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 3 (Novelli, Massaccesi, Simoncini);

## **DELIBERA**

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di avvalersi, ricorrendone le condizioni, della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 755, della legge n. 160/2020 confermando nella misura dell'1,11 per cento l'aliquota massima dell'*Imposta Municipale Propria* («IMU») di cui al comma 754 del medesimo articolo 1, quindi entro il limite dell'1,14 per cento.
- 3) Di confermare, per l'anno 2023, le aliquote per l'applicazione dell'*Imposta Municipale Propria* («IMU»), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'articolo della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al prospetto che segue:

<b>tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
abitazione principale (categoria A/1, A/8, A/9) e pertinenze	<b>0,60%</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0,10%</b>
beni merce - realizzati da imprese edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti e non locati	<b>esenti dall'anno 2022</b>
per tutte le altre tipologie di immobili	<b>1,11%</b>

- 4) Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono 200,00 € secondo le modalità stabilite dal comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.
- 5) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2023.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20 luglio 2021, mediante inserimento della stessa, entro il 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.

Quindi, tenuto conto che il presente atto è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, con successiva votazione resa in forma palese da n. 11 consiglieri presenti e di cui n. 8 votanti:

- ⇒ favorevoli n. 8;
- ⇒ contrari n. 0;
- ⇒ astenuti n. 3 (Novelli, Massaccesi, Simoncini);

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
IL DOTT. RICCARDO LUCHETTI

IL SEGRETARIO  
il Dott. Fabio Trojani

Atto firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.